1946
SOCIETÀ CANOTTIERI MARSALA
Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTO GENERALE

ART. 1
AMMISSIONE NUOVI SOCI

1. La domanda di ammissione a Socio Ordinario, redatta su apposito modello, deve essere corredata da uno Stato di Famiglia aggiornato o autocertificazione.
2. Essa deve essere presentata preferibilmente entro il trenta aprile, e sottoscritta da almeno 3 soci presentatori.
3. La domanda di ammissione non accolta dal Consiglio Direttivo, decade.
4. L'adesione anche se ritardata nell'anno non dà diritto ad alcuna riduzione sulle normali quote.

ART. 2
NUCLEO FAMILIARE

1. Il Socio deve comunicare tempestivamente la variazione di residenza ed ogni eventuale variazione del proprio nucleo familiare.
2. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il "*nucleo familiare*" del socio è da intendersi composto da:
   a) il coniuge ovvero il compagno/a,
   b) i figli minori,
   c) i figli fino al compimento del trentesimo anno di età, indipendentemente dalla residenza, anche se vivono e lavorano fuori sede,
   d) il genitore singolo, congiunto del Socio,
   e) il/la compagno/a ovvero il fidanzato/a del/la figlio/a fino al compimento del trentesimo anno di età di uno di entrambi.
3. I componenti del nucleo familiare di cui alla lettere d) ed e) nel seguito vengono denominati soci aggregati.

ART. 3
QUOTE SOCIALI

1. L'ammontare delle quote, sia di ammissione che annuali, e le modalità di pagamento vengono determinate dal Consiglio Direttivo annualmente.
2. Il coniuge ed i figli minori che non abbiano compiuto i dieci anni di età non sono soggetti al pagamento di alcuna quota sociale.
3. I figli minori del Socio cui è riservata la frequenza dei locali sociali nell'anno di compimento del decimo e del diciottesimo anno sono soggetti al pagamento di una quota sociale differenziata per anno di compimento.
4. I soci aggregati, cui è riservata la frequenza dei locali sociali, sono soggetti al pagamento di una quota sociale.
5. La quota sociale deve essere pagata, in una o più soluzioni, entro il 31 marzo.
6. Eventuali disdette per i figli, i congiunti e gli aggregati dovranno essere comunicate per iscritto entro il termine di cui al precedente comma 5.
7. Ai figli dei soci è riservata una quota di ammissione agevolata, come da determinazione annuale del Consiglio Direttivo.
8. Le agevolazioni di ammissione a socio previste per i figli dei soci in carica, si estendono anche:
   - ai soci aggregati qualora intendano diventare soci;
   - ai figli degli ex soci purché la qualità di socio sia venuta meno da non oltre un quinquennio e dietro pagamento di una quota associativa pari al doppio di quella agevolata determinata per i figli del socio.
9. Il socio che si sia dimesso da non oltre 5 anni, può rientrare pagando le quote annuali pregresse relative al periodo in cui aveva perso la qualità di socio, decurtate del 20%.
10. Ai soci che per motivi lavorativi dovessero trovarsi ad essere domiciliati fuori della Provincia di Trapani, previa apposita richiesta e per non più di cinque anni complessivi, può essere concesso di pagare, anziché la quota annuale, una quota giornaliera pari a quella determinata per gli ospiti al comma 2 del successivo articolo 6.
11. E' facoltà del Consiglio Direttivo concedere eventuali rateazioni.

ART. 4
SERVIZI

1. I servizi forniti dalla società (quali posto barca, cabine, utilizzo della gru, utilizzo del campo da tennis, utilizzo barca a vela, windsurf, canoa e canottaggio, etc.) sono soggetti al pagamento di quota (da considerare un rimborso per la costruzione/manutenzione dei diversi manufatti) che viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Le quote per la costruzione/manutenzione del pontile e delle cabine debbono essere pagate entro il 31 maggio; mentre le quote per l'utilizzo della gru

devono essere pagate prima dell'utilizzo della stessa.
3. Eventuali disdette dei servizi dovranno essere comunicate per iscritto entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

ART. 5
FREQUENZA DEI LOCALI

1. I componenti del nucleo familiare del socio, nonché gli ospiti del Socio di cui al successivo art. 6, possono frequentare la Società secondo le modalità stabilite dall'art.8 dello statuto.
2. I minori di anni dieci sono ammessi nei locali sociali solo se accompagnati.
3. Per le serate è consentito, previa comunicazione, l'accesso agli ospiti residenti, per non oltre tre volte riferito al medesimo ospite.
4. Nelle serate danzanti i permessi di ingresso saranno consegnati direttamente al socio che ne farà richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 6
OSPITI

1. La domanda per consentire la frequenza dell'ospite, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 dello Statuto, così come integrato dall'art. 7 del presente Regolamento, deve essere presentata prima dell'inizio della frequenza dimostrando la residenza di appartenenza - ovvero il domicilio, nel caso di figli - con esibizione del documento d'identita' o altra idonea dichiarazione.
2. Per la frequenza è dovuto da parte del Socio la corresponsione di una quota giornaliera stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo dietro apposita domanda, sottoscritta da almeno un socio presentatore, ed esame della stessa può consentire, per non oltre cinque anni complessivi, l'accesso ai locali sociali, dietro il pagamento annuale della quota, e solo per la stagione estiva in corso a quanti si trovino nella condizione di essere non residenti e svolgenti attività lavorativa, con conseguente domicilio provvisorio, nel nostro comune di appartenenza,
4. Entrambe le casistiche precedenti possono essere applicate ai figli dei soci, indipendentemente dalla residenza, che vivono e lavorano fuori dalla Provincia di Trapani.
5. L'ospite s'intende presente fino a disdetta scritta da parte del Socio presentatore.

ART. 7
SEPARAZIONE DEI CONIUGI

1. In caso di separazione personale dei coniugi, il coniuge separato del Socio potrà continuare a frequentare, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, i locali sociali fino a quando non sia intervenuta sentenza civile di

divorzio, purchè tuttavia nelle more il Socio non abbia comunicato per iscritto alla Società di opporsi a detta frequentazione ovvero non abbia richiesto di voler consentire l'ingresso in sua vece alla /al propria/o nuova/o compagna/o.

2. Verificatasi una delle predette cause ostative, il suo accesso ai locali della Società sarà condizionato all'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, di una apposita domanda di ammissione a Socio Ordinario ed al tempestivo pagamento del relativo corrispettivo e della quota sociale.
3. Nell'ipotesi del comma precedente il corrispettivo da versare per l'ammissione a Socio sarà di importo pari alla quota stabilita per i figli dei Soci in vigore al momento della presentazione della domanda.

ART. 8
RECLAMI

Il personale non è autorizzato a ricevere reclami che devono essere indirizzati, unicamente alla presidenza, con lettera, introdotta nell'apposita cassetta con la scritta (SUGGERIMENTI E RECLAMI), ovvero consegnata brevi manu in segreteria o trasmessa a mezzo e-mail.

ART. 9
DECORO E TRANQUILLITA' DELL'AMBIENTE

1. Il decoro e la tranquillità dell'ambiente sono affidati alla educazione dei soci, pertanto non sono ammessi schiamazzi o comunque atteggiamenti che possono turbare il riposo e lo svago degli altri.
2. I soci potranno consumare i pasti esclusivamente nello spazio antistante il Bar e nello spazio compreso tra le cabine.
3. È assolutamente vietato occupare tutti gli altri spazi per i pasti.
4. E' vietato adibire ad uso esclusivo spazi dei locali sociali od occupare gli stessi con oggetti di qualsiasi tipo.

ART. 10
INGRESSO AUTOVEICOLI

1. E' vietato introdurre all'interno dei locali autoveicoli, **"salvo per i portatori di handicap gravi"**, i quali potranno utilizzare, fino ad esaurimento, gli appositi spazi individuati dal Consiglio Direttivo.
2. Ai soci è consentito introdurre all'interno dei locali cicli e motocicli, utilizzando per il parcheggio, fino ad esaurimento, esclusivamente gli appositi spazi individuati dal Consiglio Direttivo.
3. La società non risponde in alcun modo per la custodia dei mezzi (auto, motociclette, biciclette, etc.) introdotti all'interno dell'area sociale.
4. Le auto dei proprietari di imbarcazioni possono entrare nei locali sociali solo per il tratto "Cancello di ingresso – Molo di carico" soltanto la mattina sino

alle ore dieci, ed esclusivamente per operazioni di carico e scarico; tale ingresso è vietato nelle giornate di sabato e domenica, nonché nei giorni festivi, se non espressamente autorizzato per le motivazioni di urgenza apposte nella richiesta preventivamente effettuata al Consiglio Direttivo.

ART. 11
ANIMALI

E' vietato introdurre animali all'interno dei locali sociali.

ART.12
BALNEAZION
E

1. La società è uno stabilimento balneare, pertanto è fornita di bagnini e di altre dotazioni di sicurezza.
2. La balneazione è consentita nell'apposito specchio acqueo delimitato con le boe, nel quale è anche ricavata una corsia natatoria.
3. E' vietata la balneazione dal pontile.

ART.13
RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il personale è responsabile dell'osservanza da parte dei Soci degli articoli del presente regolamento ed è incaricato di comunicare alla presidenza le eventuali inosservanze dello stesso.
2. E'fatto divieto ai Soci contestare alcunché direttamente al personale in servizio.
3. Qualsiasi questione di qualsivoglia natura dovrà essere riferita e/o contestata al Responsabile del Personale e/o ai componenti del Consiglio Direttivo che si attiveranno, se del caso, per l'adozione dei provvedimenti necessari.

ART. 14
CUSTODIA DEGLI OGGETTI

La Società non assume nessuna responsabilità per la salvaguardia delle cose, anche se custodite dalla stessa nei locali sociali.

ART. 15
CHIUSURA DEI LOCALI

I locali sociali o alcuni impianti degli stessi possono essere momentaneamente chiusi all'uso dei Soci per manutenzione, impraticabilità o esigenze della società.

ART. 16
ATTREZZATRE SPORTIVE

1. Le attrezzature sportive della Società, tennis escluso, sono riservate a coloro

che praticano o intendono praticare attività agonistica.
2. Per ogni disciplina la specifica regolamentazione è demandata al Direttore Sportivo.

ART. 17
UTILIZZO DELLE ATTREZZATRE SPORTIVE DA PARTE DEI SOCI

1. Ai soci, previa apposita richiesta e specifica assunzione di responsabilità, è riservata la possibilità di noleggiare dei mezzi a loro dedicati.
2. Al momento della consegna del mezzo dovrà essere esibita al personale la ricevuta di pagamento della specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Il socio è personalmente responsabile sia per la sua sicurezza che per quella degli altri, ed è altresì responsabile sia per eventuali danni arrecati al mezzo concesso in uso che per danni arrecati a terzi.
4. E' assolutamente vietato fare utilizzare ad altri il mezzo concesso in uso.

ART. 18
ALBO SOCIALE

Le delibere e le comunicazioni del Consiglio Direttivo sono portate a conoscenza dei Soci mediante affissione nell'albo sociale.

ART. 19
CONFLITTO DI INTERESSI

Per evitare qualsiasi conflitto di interessi, ai soci, è vietato intrattenere rapporti di lavoro subordinato con la ASD Società Canottieri Marsala per lo svolgimento di qualsivoglia attività necessaria all'esecuzione delle mansioni interne, che prevedano il pagamento di uno stipendio.

ART. 20
UTILIZZO DELLE CABINE

1. Le cabine devono essere richieste per iscritto entro il 31 maggio.
2. Esse sono assegnate sino alla disponibilità rispettando l'ordine di presentazione delle richieste.
3. I Soci che hanno usufruito nell'anno precedente di cabine ne conservano l'uso anche per l'anno successivo, tranne che ne diano disdetta entro il 31 marzo.
4. Non ricevendo tale disdetta il Consiglio Direttivo addebiterà al Socio il canone, a prescindere dall'effettivo utilizzo della cabina.
5. E' vietato cedere ad altro Socio l'uso della cabina.
6. Le cabine devono essere liberate da ogni materiale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno per consentire le manutenzioni necessarie all'utilizzo.
7. Gli assegnatari hanno l'obbligo di mantenere e custodire l'interno in perfetto

stato.

8. La società non risponde dei beni custoditi al loro interno.

ART. 21
ACCESSO USO PUBBLICO

1. La società permette il libero accesso alle persone con ridotta capacità motoria per l'uso dei servizi afferenti la balneazione, essendo i locali e le aree esterne dotate di tutte gli accorgimenti normativi di cui alla Legge 13/89 '*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche*'.
2. Durante le manifestazioni sportive la società permette il libero accesso alla cittadinanza '*uso pubblico*' in modo da promuovere le attività sportive ed incentivare i giovani alla partecipazione attiva nella vita sociale.
3. Le aree esterne sono a disposizione delle società pubbliche e private di soccorso (Vigili del Fuoco – Capitaneria di Porto – Società di soccorso medico) con particolare riferimento all'area dell'arenile ed il relativo scivolo che permette l'accesso/uscita dall'acqua di imbarcazioni e natanti utili per eventuali operazioni di soccorso in mare.
4. La società ha facoltà di attuare delle *convenzioni* con scuole pubbliche e private ad indirizzo sportivo per l'uso ed il libero accesso dell'intera area agli studenti ed insegnanti per la promozione dell'attività sportiva nonché per l'alternanza Scuola-Lavoro di cui all'art. 1 del D.Lgs. 77/05.

ART. 22
BAR E MENSA

1. Presso i locali della Società sono funzionanti un BAR e un servizio MENSA.
2. Il BAR e il servizio MENSA saranno aperti nei periodi e per gli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo ed affissi negli stessi locali.
3. La fruizione dei servizi BAR e MENSA è riservata ai soli Soci ed ai componenti del nucleo familiare, eventuali estranei potranno accedere ai servizi solo se ospiti di Soci.
4. L'utilizzo dei locali sociali in occasioni di festeggiamenti e ricorrenze è consentito nei periodi e con le modalità deliberati dal Consiglio Direttivo.
5. Al Bar i Soci troveranno esposto il listino prezzi in modo ben visibile.

"REGOLAMENTO IMBARCAZIONI"

ART. 23 POSTO
BARCA

1. I "posti barca" sia con attracco al pontile che quelli a "ruota" devono essere

richiesti entro il 10 maggio.
2. Essi sono assegnati rispettando l'ordine di presentazione delle richieste e tenendo conto della stazza delle imbarcazioni.
3. Come "posto barca" è da intendersi solo la facoltà di utilizzo del pontile sociale come attracco e l'assistenza alla partenza ed all'arrivo dell'imbarcazione; mentre tutto il necessario per garantire la sicurezza dell'ormeggio (quali catenarie, corpi morti, cime, etc,) sono a totale carico del socio il quale vi provvederà autonomamente con personale esterno, ovvero con personale interno autorizzato, rimanendo comunque personalmente responsabile di qualunque danno che dovesse avvenire per via della non sicurezza del posto barca rimane a totale carico del socio assegnatario.
4. I Soci che hanno usufruito nell'anno precedente del posto barca ne conservano l'uso anche per l'anno successivo, tranne che non ne diano disdetta entro il 31 marzo.
5. Non ricevendo tale disdetta il Consiglio Direttivo addebiterà al Socio il canone a prescindere dall'effettivo utilizzo del posto barca.
6. E' vietato ad altro Socio l'uso del posto barca.
7. Il posto barca è concesso al socio e non riferito all'imbarcazione.

ART.24
PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il Socio, all'atto del pagamento del canone di cui all'art. 4, riceverà due ricevute: una per documentazione personale, l'altra per consegnare al personale in servizio al pontile al momento del varo.
2. Senza la presentazione di quest'ultima ricevuta il personale non è autorizzato a procedere all'operazione di alaggio.

ART. 25
UTILIZZO DELLA GRU

1. Per usare la GRU bisogna rivolgersi al personale della Società, che potrà procedere con le operazioni di alaggio o varo solo dietro esibizione della ricevuta di pagamento relativa all'operazione richiesta.
2. Qualsiasi operazione dovrà essere effettuata sotto il controllo e la responsabilità del Socio, non assumendo la Società responsabilità alcuna per eventuali danni a persone o cose che si potessero verificare nelle varie fasi della operazione stessa.
3. A tal fine, il socio che intende utilizzare la gru è tenuto preventivamente a dichiarare il peso complessivo dell'imbarcazione (compreso motori, carburante, acqua, etc.), onde verificare la compatibilità con la portata della gru.

ART. 26 VARO ED ALAGGIO

In osservanza dell'art. 10 del regolamento Generale, dal 21 Giugno al 30 Settembre "Varo e Aleggio" delle imbarcazioni possono essere effettuate solo entro le ore 10.00 del mattino, con esclusione dei giorni di organizzazione di regate e/o manifestazioni.

ART. 27 NAVIGAZIONE E SICUREZZA

1. E' fatto divieto di attraversare o stazionare con le imbarcazioni a motore o a vela lo spazio d'acqua antistante i locali sociali destinato alla balneazione.
2. Nel lasciare i posti barca i Soci devono usare la massima prudenza ed attenersi scrupolosamente alle norme di legge ed alle ordinanze della Capitaneria di Porto.
3. E' vietato esercitare lo sci nautico nello spazio antistante i locali sociali.
4. Il Socio con imbarcazione superiore a metri 9 ormeggiata al pontile, è obbligato ad avere un "corpo morto" dove spostare la barca a ruota in caso di avverse condizioni meteo e in ogni caso in cui è ritenuto opportuno dalla Società. In quest'ultimo caso sarà esposta una bandiera rossa.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di imbarcazione in ormeggio di munirli di parabordi in entrambe le fiancate.

ART. 28 UTILIZZO DEI PIAZZALI DELLA SOCIETA'

1. Ai soci assegnatari di posto barca al pontile, previo pagamento di apposita quota e verifica della disponibilità di spazio, può essere concessa la facoltà di ricoverare nel periodo invernale l'imbarcazione nei piazzali sociale (nel seguito "posto barca invernale".
2. I posti barca invernali sono assegnati rispettando l'ordine di presentazione delle richieste e tenendo conto della stazza delle imbarcazioni.
3. Gli spazi assegnati, che potranno essere occupati a partire dal 1° ottobre, dovranno comunque essere liberati entro il 31 maggio di ogni anno; per cui i piazzali dovranno essere completamente liberi nel pieno della stagione estiva ossia dall'1 giugno al 30 settembre.
4. All'interno dei piazzali sociali potranno essere eseguite esclusivamente le operazioni di manutenzione e/o rimessaggio consentite dalla legge ed, in particolare, qualsiasi rifiuto nocivo e/o speciale dovrà essere smaltito dal socio assegnatario dello spazio.
5. I Soci che hanno usufruito nell'anno precedente dello spazio assegnato nei piazzali ne conservano l'uso anche per l'anno successivo, tranne che non ne diano disdetta entro il 30 agosto, ovvero che la società – in conseguenza

dell'organizzazione di eventi particolari – decida di non concedere l'utilizzo dei piazzali per l'anno successivo.

6. Non ricevendo tale disdetta il Consiglio Direttivo addebiterà al Socio il canone a prescindere dall'effettivo utilizzo dello spazio assegnato.
7. E' vietato cedere ad altro Socio l'uso del posto barca invernale, che è concesso al socio e non riferito all'imbarcazione.

"REGOLAMENTO GRUPPI SPORTIVI"

ART. 29 OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

Tutti gli iscritti ai gruppi sportivi (canoa, canottaggio,vela, tennis, pallanuoto, etc.) dovranno osservare le norme contemplate nel presente Regolamento.

ART. 30 GIOVANI

I giovani, figli di Soci e non, che vogliono intraprendere una attività sportiva tra le discipline sportive praticate nella Società Canottieri, in relazione alla loro età e alla loro preparazione tecnico atletica, verranno inserite nelle:

a) scuola di avviamento alla disciplina prescelta, i cui corsi si terranno prevalentemente nei periodi estivi salvo diverse esigenze della Società; l'iscrizione ad una delle scuole darà diritto, per i non Soci, alla frequenza dei locali sociali limitatamente al periodo di svolgimento dei corsi, e per i figli dei Soci, non darà diritto all'esenzione della eventuale quota sociale a loro carico;
b) squadre agonistiche, a cui saranno iscritti tutti coloro che, provenienti dalle relative scuole di avviamento o da altri gruppi sportivi, avranno dimostrato l'apprendimento delle necessarie tecniche e cognizioni per poter continuare l'attività sportiva a livello agonistico.

ART. 31 SQUADRE AGONISTICHE

1. I componenti delle squadre agonistiche dovranno partecipare alle sedute di allenamento, pratiche e teoriche, stabilite dagli allenatori in relazione ai calendari sportivi, ed ai programmi della Società.
2. Viene espressamente stabilito che nessun atleta potrà essere selezionato per la partecipazione a gare di importanza regionale e/o nazionale se non avrà partecipato almeno all'80% delle sedute di allenamento previste dagli allenatori.
3. Qualora l'atleta superasse poi, nell'arco di ogni mese il 40% di assenze sul totale degli allenamenti, sarà automaticamente escluso dalla squadra agonistica la cui composizione verrà pertanto rivista mensilmente dagli

allenatori e concordato con il Direttore Sportivo.

4. Particolari situazioni (militare, corsi universitari fuori sede, preparazione per esami di maturità, impedimenti vari) che possono far venire meno temporaneamente agli allenamenti dovranno essere discusse e concertate con gli allenatori ed, infine autorizzate dal Direttore Sportivo.
5. L'appartenenza alla Squadra Agonistica è condizione necessaria per il conseguimento della qualifica di "Socio Atleta" che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dall'art. 5 lettera c) dello Statuto. Il Socio Atleta non è soggetto al pagamento di alcuna quota sociale.

"REGOLAMENTO CAMPO DA TENNIS"

ART. 32
SOCIO PREPOSTO AL TENNIS

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un socio preposto al Tennis che comunque dovrà collaborare con il Direttore Sportivo.

ART. 33
ACCESSO ED UTILIZZO DEL CAMPO

2. L'accesso al campo è consentito solo a coloro che hanno diritto a frequentare i locali sociali giusto art. 8 dello Statuto ed art. 2 del presente regolamento; è comunque consentito al socio di utilizzare il campo da tennis ospitando un solo non socio e non un numero maggiore.
3. I giocatori dovranno tenere occupato il campo per un tempo non superiore a 55 minuti dall'inizio dell'ora.
4. Al campo si può accedere solo se forniti di scarpe regolamentari da tennis e, muniti di tenuta da gioco regolamentare.
5. E' vietato a chiunque sostare entro il recinto del campo ed arrecare disturbo ai giocatori.

ART. 34
SCUOLA TENNIS

Il campo potrà essere riservato, in ore determinate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, del Direttore Sportivo o del Socio preposto al Tennis, per eventuale attività del maestro e/o per gli allenamenti dei giocatori delle squadre agonistiche della Società.

ART. 35
CONTESTAZIONI

Ogni contestazione sul campo sarà risolta dal Direttore Sportivo o dal Socio preposto al Tennis.

ART. 36

TORNEI – INCONTRI AGONISITICI

Il Consiglio Direttivo può organizzare incontri agonistici, tornei, ecc. durante tutta la stagione.

ART. 37

PRENOTAZIONI

1. Tutti i Soci possono prenotare con un giorno di anticipo il campo pagando anticipatamente la quota campo.
2. Il mancato utilizzo del campo non comporta alcuna restituzione della quota campo.
3. Ogni Socio può prenotare un'ora di gioco e solamente ad avvenuto utilizzo della stessa potrà prenotare un'altra ora.
4. Se il campo fosse libero e cioè non prenotato e non occupato, i giocatori possono accedervi, senza prenotazione, dopo aver pagato la relativa quota.

ART. 38

ORE NOTTURNE

Le ore notturne, quelle cioè in cui viene accesa l'illuminazione, vengono stabilite di settimana in settimana dal Direttore Sportivo, sentito il preposto al Tennis, e tenuto conto della stagione.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 39

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento Generale può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci verranno informati esclusivamente attraverso le delibere del Consiglio "Direttivo che verranno affisse all'albo sociale.
3. Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta dell'8 maggio 1980, ed è stato aggiornato nelle:
   - seduta del 22 maggio 1992,
   - seduta del 10 maggio 1997,
   - seduta del 10 luglio 1997,
   - seduta del 10 luglio 1998,
   - seduta del 20 maggio 2012,
   - seduta del 13 maggio 2019,

- seduta del 09 novembre 2024,
- seduta del 22 maggio 2025.